

CXVII SEDUTA

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1956

Presidenza del Presidente LA LOGGIA

indi

del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

INDICE

	Pag.	BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio	3006
		NIGRO	3006
Auguri al Presidente	3025	Proposta di legge: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114) (Discussione):	
Disegno di legge (Invio a Commissione legislativa):	3004		
Disegno di legge: « Modifiche alle norme per la revisione dei prezzi contrattuali ». (174) (Seguito della discussione):		PRESIDENTE	3015, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3025
		NAPOLI, Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale	3015, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022
		MACALUSO, relatore	3017, 3020, 3022, 3023, 3024
		DENARO, Presidente della Commissione	3018, 3019, 3022
		CUZARI	3019, 3021
		ALESSI, Presidente della Regione	3023
		FRANCHINA	3023
		RECUPERO	3024
		SIGNORINO	3024
PRESIDENTE	3007, 3009, 3011, 3012, 3014		
MONTALTO, relatore	3009, 3011		
MAJORANA, Presidente della Commissione	3010, 3012		
EOSCO	3010		
FASINO, Assessore ai lavori pubblici	3011, 3013		
NICASTRO	3013		
(Votazione segreta)	3014		
(Risultato della votazione)	3014		
Disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 » (205) (Rinvio della discussione)	3007		
Interpellanze (Annunzio):			
PRESIDENTE	3006		
MESSANA	3006		
BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio	3006		
Interrogazioni (Annunzio)	3004		
Lavori dell'Assemblea (Sui):			
ADAMO	3007		
PRESIDENTE	3007		
Mozione (Lettura):			
PRESIDENTE	3006		

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO:

« Lettura, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 73 lettera D) e 143 del regolamento interno, della mozione numero 34 degli onorevoli Corrao ed altri, con cui si delibera di nominare, in relazione ai recenti fatti criminosi verificatisi in alcune zone della Sicilia, una Commissione parlamentare di studio composta di nove membri scelti dal Presidente dell'Assemblea regionale. »

La seduta è aperta alle ore 17,50.

MAZZOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Invio a Commissione legislativa di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il progetto di legge « Elezione dei Consigli delle provincie siciliane » (286), di iniziativa governativa, di cui è stato dato l'annuncio di presentazione nella seduta del 3 ottobre 1956, è stato inviato, in pari data, alla 1ª Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo ».

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza:

MAZZOLA, segretario:

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per conoscere:

a) i motivi per i quali non sono state ancora rese note le sedi dei corsi popolari da istituire a totale carico della Regione per lo anno 1956-57. Ciò anche in considerazione del fatto che le sedi dei corsi popolari a carico dello Stato sono state rese note, mentre l'Assessorato regionale non ha ritenuto di darne notizia prima della scadenza dei termini per la presentazione dei documenti;

b) se non intenda con urgenza dar pubblicazione all'elenco delle suddette sedi. » (639) *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza)*

MARRARO - VITTONI LI CAUSI
GIUSEPPINA - MESSANA.

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per conoscere se è stata di già costituita la commissione per il concorso regionale soprannumerario o, in caso affermativo, per sapere quali motivi ostino ancora all'espletamento del concorso stesso, da cui centinaia di aspiranti attendono sistemazione.

Gli interroganti, richiamandosi anche alle dichiarazioni rese dall'onorevole Assessore attraverso la stampa, chiedono di conoscere se non ritenga di rendere nota con urgenza la data di inizio dei lavori della commissione per il concorso regionale soprannumera-

rio. » (640) *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza)*

MARRARO - VITTONI LI CAUSI
GIUSEPPINA - MESSANA.

« All'Assessore alla pubblica istruzione; premesso che, in base all'articolo 32 dello Statuto siciliano, i beni del demanio dello Stato sono assegnati alla Regione, ad eccezione di quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale e che, in base al successivo articolo 33, fanno altresì parte della Regione i beni dello Stato esistenti nella stessa Regione, così come fanno parte del patrimonio della stessa Regione le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico;

premessi che in base all'articolo 14 (lettera n) l'Assemblea regionale ha legislazione esclusiva sulla conservazione delle antichità e delle belle arti e che in base al successivo articolo 20, le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui sopra sono di competenza del Presidente e degli assessori regionali;

premessi che con la legge regionale 4 dicembre 1953, numero 60, è stata stanziata la somma di lire 500 milioni per la tutela e conservazione dei monumenti, onde deve ritenersi che la tutela dei monumenti è di competenza della Regione, il che, peraltro, risulta anche dalle norme transitorie per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana di cui al D. L. 30 giugno 1947, numero 367;

per sapere:

1) se, ciò nonostante, possa il Ministero della pubblica istruzione imporre, in applicazione dell'articolo 21 della legge 1 giugno 1939, numero 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, vincoli indiscriminati alle proprietà private con il pretesto di proteggere la prospettiva e la luce dei monumenti e per non alterarne le condizioni di ambiente e di decoro;

2) se è a conoscenza che da parte del Ministero della pubblica istruzione, su evidente proposta degli organi territoriali, si sia completamente bloccata la espansione edilizia della città di Siracusa, impedendo la costruzione di edifici su circa 300 mila metri quadrati di aree edificabili, distanti per giunta più di 700 metri in linea d'aria dal com-

III LEGISLATURA

CXVII SEDUTA

4 OTTOBRE 1956

plesso archeologico che si vorrebbe tutelare e separate dalla via Paolo Orsi della larghezza di metri 14 e ad un livello di metri 4 più basso dalla detta via Paolo Orsi;

3) se, prima di emettere i provvedimenti di cui sopra, è stato o meno interpellato l'Assessorato per la pubblica istruzione ed in ogni caso quali provvedimenti si intendono adottare per impedire il grave danno, che viene a risentire la città di Siracusa. » (641) *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*

MAZZA.

« All'Assessore alla pubblica istruzione:

1) Per conoscere se nell'Ente Regione della Sicilia, regolato da uno Statuto che fa parte integrante della Costituzione, la nomina in Sicilia delle Commissioni per la tutela delle bellezze naturali, di cui all'articolo 2 della legge nazionale 20 giugno 1939, numero 1497, sia tuttavia di competenza del Ministero della pubblica istruzione e non piuttosto dello Ente Regione stesso in base all'articolo 14 dello Statuto siciliano, per cui l'Assemblea regionale ha legislazione esclusiva anche in materia di tutela del paesaggio nonchè, come si evince dall'articolo 20, tutte le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui al predetto articolo 14.

2) Per conoscere, inoltre, se è o meno a conoscenza che una Commissione nominata per la provincia di Siracusa dal Ministero della pubblica istruzione, in vigenza dello Statuto siciliano, abbia, indiscriminatamente e con il solo voto favorevole del Presidente e del Sovrintendente ai monumenti della provincia di Catania, avente anche giurisdizione sulla provincia di Siracusa, sottoposto a vincolo panoramico parecchie zone della periferia di Siracusa, pregiudicandone la crescente e notevole espansione edilizia.

Risulta infatti:

a) che la proposta di vincolo, in un primo tempo non approvata dal Ministero per insufficiente motivazione, fu adottata nella seduta dell'11 febbraio 1955 in assenza degli altri componenti di diritto (Ente provinciale per il turismo ed Unione provinciale degli agricoltori) che avevano, in precedenza, e per lettera, chiesto il rinvio della seduta, non avendo potuto i loro rappresentanti interve-

nire per altri imprescindibili impegni di ufficio;

b) che nella seduta dell'11 febbraio 1955 furono soltanto presenti il Sindaco della città, il quale aveva chiesto il rinvio della seduta stessa per sottoporre la proposta di vincolo al preventivo esame della Giunta comunale e degli organi di tutela, nonchè il rappresentante degli industriali, il quale ebbe a fare delle riserve in ordine alla zona della Neapolis.

Siccome quattro erano i componenti presenti, il Presidente, profittando della disposizione per cui, in caso di parità, prevaleva il suo voto, su proposta fatta dal Sovrintendente di Catania, approvava senz'altro il proposto vincolo.

3) Per conoscere, altresì, se e quali provvedimenti intende adottare perchè la incresciosa situazione, che è venuta a crearsi, venga chiarita e perchè, comunque, la Commissione torni a riunirsi per un migliore ed approfondito esame, onde vengano dal deliberato vincolo eliminate tutte quelle zone che non costituiscono bellezza panoramica.

4) Per conoscere, infine, se non ritenga più opportuno, avvalendosi dei poteri che gli provengono dallo Statuto siciliano, nominare le commissioni in applicazione dell'articolo 2 della legge nazionale 20 giugno 1939, numero 1497, e ciò per il rispetto dello Statuto stesso ed anche per riaffermare quel principio autonomistico riconosciuto dalla legge. » (642) *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*

MAZZA.

« All'Assessore delegato all'amministrazione civile, per sapere:

1) se risponde a verità che le condizioni dell'Amministrazione comunale di Pantelleria siano divenute disastrose e preoccupanti a causa di tutta una serie di irregolarità commesse dalla Giunta ed in particolare dal Sindaco;

2) se non intenda promuovere una inchiesta per accertare le eventuali responsabilità ed adottare i provvedimenti di legge. » (643) *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*

MESSANA.

III LEGISLATURA

CXVII SEDUTA

4 OTTOBRE 1956

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate, per le quali è stata chiesta la risposta scritta, sono già state inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze presentate alla Presidenza.

MAZZOLA, segretario:

« Al Presidente della Regione perchè voglia esprimere il parere del Governo regionale sull'operato della Commissione provinciale di controllo di Trapani ed. in particolare, per chiedere:

1) se non ritenga di rivedere i criteri con cui è stata composta la C.P.C. di Trapani, dando rappresentanza a tutte le forze politiche presenti nelle amministrazioni comunali della provincia;

2) se non ritenga illegale la pretesa di invalidare le elezioni a consigliere comunale in spregio delle norme nel nuovo ordinamento degli enti locali e seguendo, peraltro, criteri di discriminazione politica. » (98) (Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con estrema urgenza)

MESSANA - D'ANTONI - COLAJANNI - ADAMO - BUCCELLATO.

« All'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere:

1) le ragioni che hanno indotto l'Ente Zolfi italiani ad una parziale smobilitazione del centro di ricerche minerarie di Terrapelata;

2) se risponde a verità che la Regione si sarebbe rifiutata di rinnovare la convenzione col detto Ente per la prosecuzione delle ricerche e, in caso affermativo, i motivi del rifiuto;

3) se esiste una correlazione fra la smobilitazione di un centro di ricerche, attrezzato da un ente pubblico — come l'Ente zolfi italiani —, sottoposto al controllo anche degli organi della Regione, e il provvedimento di affidare o comunque permettere ai tecnici della Texas Sulfur Company l'esecuzione delle ricerche di zolfo nelle zone riservate alla Regione;

4) se e come il Governo regionale si pro-

pone di far continuare le ricerche zolfifere, dato che non è pensabile che il Governo stesso si sia proposto o si proponga di abbandonare o quanto meno di interrompere il programma di ricerche zolfifere. » (99)

RENDA - MACALUSO - NICASTRO - CORTESE.

MESSANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSANA. Chiedo al Governo di far conoscere quando intende rispondere alla mia interpellanza numero 98, testè annunziata.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Dichiaro che il Governo è disposto a svolgere l'interpellanza a turno ordinario.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Avverto che, la interpellanza numero 99 testè annunziata, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo abbia dichiarato che la respinge o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Letture di mozione.

PRESIDENTE. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 73, lettera D, e 143 del regolamento interno, do lettura della seguente mozione presentata dagli onorevoli Corrao, Carollo, Coniglio, Giummarra, Petrotta, Nigro e Impalà Minerva:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che i recenti fatti criminosi verificatisi in alcune zone della Sicilia, determinano la urgente necessità di predisporre gli ulteriori strumenti di carattere economi-

co-sociale che stronchino definitivamente le cause di tali mali;

constatato che il processo di rinascita della nostra Isola avviato dall'autonomia, ha già determinato un notevole arresto ai crimini mafiosi che smentisce per la Sicilia le voci di un suo triste primato,

delibera

di nominare, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno dell'Assemblea, una Commissione parlamentare di studio composta di nove membri scelti dal Presidente dell'Assemblea regionale, con il compito di predisporre, sulla base di una chiara disamina delle condizioni di natura sociale, economiche e morali, gli strumenti legislativi di competenza regionale o da sottoporre al Parlamento nazionale in rapporto all'articolo 18 dello Statuto, che possano finalmente, eliminate le cause, condurre l'Isola a disfarsi totalmente del triste retaggio ed avviare le sane ed operose popolazioni a più serene e proficue attività di lavoro. » (34)

BONFIGLIO. *Assessore all'industria ed al commercio.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO. *Assessore all'industria ed al commercio.* Chiedo che la discussione della mozione sia abbinata a quella della mozione numero 31 dell'onorevole Colajanni ed altri, per cui è stata fissata la data di domani, dato che ambedue le mozioni trattano la stessa materia.

NIGRO. D'accordo.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva avanzata nella seduta del 2 ottobre scorso in ordine allo svolgimento della interpellanza numero 97 dell'onorevole Cipolla, dispongo che nella seduta pomeridiana di domani si discutano contemporaneamente alle mozioni numero 30 e numero 31 e alla interpellanza numero 93 dell'onorevole Taormina anche l'interpellanza numero 97.

Sui lavori dell'Assemblea.

ADAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO. In considerazione del fatto che l'Assemblea ha stabilito di rinviare la discussione del bilancio alla prossima settimana, chiedo che la discussione delle mozioni numeri 30 e 31, fissata per la seduta pomeridiana di domani, sia anticipata a quella anti-meridiana.

PRESIDENTE. Onorevole Adamo, la sua richiesta è in contrasto con una deliberazione dell'Assemblea e pertanto non posso accoglierla.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 » (205).

PRESIDENTE. In conformità a quanto stabilito nella precedente seduta, è rinviato il seguito della discussione del disegno di legge numero 205, in attesa che si distribuisca la relazione dell'Assessore al bilancio.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modifiche alle norme per la revisione dei prezzi contrattuali » (174).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge « Modifiche alle norme per la revisione dei prezzi contrattuali ».

Ricordo che nella seduta del 14 giugno scorso, nel corso dell'esame dell'articolo 1. in accoglimento di analoga richiesta della Commissione, è stata sospesa la discussione del disegno di legge e ne è stato deliberato il rinvio alla Commissione stessa per un più approfondito esame, unitamente agli emendamenti in quella sede presentati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo originario:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 28 dicembre 1948, n. 50. sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. - L'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di diritto pubblico, per tutti i lavori con finanziamento a totale carico della Regione, ovvero a carico dei suddetti enti, anche se il finan-

ziamento è integrato con contributi della Regione, provvederanno ad effettuare la revisione dei prezzi in base alla presente legge.

Restano ferme le competenze e le modalità stabilite dalle leggi vigenti per le revisioni dei prezzi contrattuali relative ad appalti per lavori eseguiti nella Regione finanziati, direttamente o indirettamente, dallo Stato. »

« Art. 2 - La revisione dei prezzi verrà effettuata in base alle variazioni in aumento o in diminuzione del costo della mano d'opera, dei materiali e dei trasporti, intervenute successivamente alla data di aggiudicazione, in caso di gara, alla data di presentazione del progetto-offerta in caso di appalto-concorso, e alla data dell'offerta in caso di trattativa privata, sempre che il costo complessivo dell'opera sia aumentato o diminuito in misura superiore al dieci per cento.

Per quanto riguarda i materiali, debbono essere precisate nelle tabelle le rispettive percentuali di incidenza dei materiali-tipo indicati nell'art. 3. L'importo della revisione è determinato calcolando un coefficiente di variazione ottenuto moltiplicando i valori degli indici percentuali di incidenza fissati nella tabella, per le relative percentuali di variazioni.

La revisione opera soltanto per la parte di variazione eccedente il 10%, e si applica facendo riferimento ai prezzi al netto del ribasso d'asta ».

« Art. 3. - Al fine di attuare la revisione prevista dagli articoli precedenti, i singoli contratti di appalto devono contenere una tabella, nella quale sono precisate le percentuali di incidenza, sull'importo complessivo delle opere appaltate, dei seguenti elementi:

- a) mano d'opera;
- b) materiali;
- c) trasporti.

Dette percentuali d'incidenza hanno valore convenzionale, utile soltanto ai fini della revisione.

Per quel che riguarda i materiali e i trasporti, devono essere precisate nelle tabelle le rispettive percentuali d'incidenza de-

gli elementi indicati al successivo art. 4.

L'importo della variazione è determinato calcolando un coefficiente unico, risultante dalla somma dei prodotti delle percentuali di incidenza fissate nella tabella per le relative percentuali di variazione. La revisione opera per la parte della variazione eccedente il dieci per cento e si applica facendo riferimento ai prezzi netti di ribasso d'asta. »

« Art. 4. - Le variazioni dei tre elementi costitutivi del costo delle opere, come precisate all'art. 3, saranno determinate come segue:

a) per la mano d'opera, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, dei salari di una squadra convenzionale, composta da: un operaio specializzato, un operaio qualificato, tre manovali comuni e un garzone, conteggiando in detto costo anche gli oneri di qualsiasi natura, che, direttamente o indirettamente, gravino sui salari predetti;

b) per i materiali, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, di ciascuno dei seguenti materiali base: sabbia e ghiaia, pietrame in genere, legname, materiale ferroso, agglomeranti, laterizi, asfalti e bitumi, tubazioni per acquedotti in acciaio, in ghisa e in cemento amianto;

c) per i trasporti, le variazioni saranno calcolate sul costo medio di ciascuno dei seguenti trasporti: ferroviario, marittimo e stradale. »

La Commissione ha presentato un nuovo testo dell'articolo 1 del disegno di legge, dalla stessa precedentemente approvato:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1948, numero 50, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni dei tre elementi costitutivi del costo delle opere, come precisate all'articolo 2, saranno determinate come segue:

a) per la mano d'opera, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, dei salari di una squadra convenzionale, compo-

sta da: un operaio specializzato, un operaio qualificato, tre manovali comuni e un garzone, conteggiando in detto costo anche gli oneri di qualsiasi natura, che, direttamente o indirettamente, gravino sui salari predetti;

b) per i materiali, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, di ciascuno dei seguenti materiali base: sabbia e ghiaia, pietrame in genere, legname, materiale ferroso, agglomeranti, laterizi, asfalti e bitumi, tubazioni per acquedotti in acciaio, in ghisa e in cemento amianto. »

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Montalto, per riferire all'Assemblea sulle conclusioni adottate dalla Commissione in sede di rinvio.

MONTALTO, *relatore*. Il disegno di legge in esame propone delle innovazioni a taluni articoli delle leggi numero 50 del 28 dicembre 1948, e numero 32 del 2 agosto 1954. Il Governo, conscio che queste due precedenti leggi si erano rese inoperanti perchè di difficile attuazione nella determinazione e nella corresponsione dei compensi revisionali, ha presentato a suo tempo un disegno di legge col quale si sostituivano gli articoli 1, 2 e 3 delle leggi suddette, e si limitavano gli elementi di valutazione per la revisione dei prezzi, ai materiali ed alla mano d'opera, escludendo i trasporti; la Commissione ha ritenuto di dover variare la proposta di legge del Governo inserendo i trasporti. Da ciò, nella seduta del 14 giugno scorso sono nate delle discussioni, specialmente sul modo di calcolare gli elementi per attuare la revisione, e il disegno di legge è stato rinviato in Commissione. La Commissione ha osservato che, poichè tornavano ad inserirsi tra gli elementi soggetti alla revisione, oltre la mano d'opera e i materiali, anche i trasporti, era inutile variare gli articoli 1 e 2 della legge del 1948; cosicchè ha apportato delle variazioni esclusivamente all'articolo 3 di detta legge, determinando una più snella valutazione degli elementi che devono costituire la base per la revisione dei prezzi. Quindi, la ragione del contendere, di cui alla precedente discussione, è caduta perchè si riferiva alla variazione dell'articolo 2 della legge del 1948.

Con la modifica apportata all'articolo 20

della legge numero 32 del 1954, la Commissione ha inteso dare all'Ispettorato tecnico una funzione determinante e non di accertamento; cosicchè con questa nuova dizione proposta dalla Commissione è l'Ispettorato tecnico che viene a determinare bimestralmente le variazioni dei materiali e dei trasporti sempre rilevato in base a quanto stabilito dagli elenchi delle Commissioni provinciali dei prezzi. All'articolo 3 la Commissione ha proposto la soppressione delle parole « anche se i lavori siano stati aggiudicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » poichè si trattava di un pleonasmo.

Ritengo, quindi, che la ragione del contendere con questa nuova dizione venga a cadere e prego l'Assemblea di volere procedere all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Montalto, sarebbe bene che riferisse all'Assemblea le risultanze dell'esame fatto dalla Commissione sugli emendamenti Bosco ed altri all'articolo 1 e Ovazza ed altri all'articolo 3, annunziati nella seduta del 14 giugno scorso.

MONTALTO, *relatore*. La Commissione li ha respinti a maggioranza. L'emendamento Bosco ed altri all'articolo 1 è, infatti, inattuabile, perchè se si accettasse questo emendamento la legge risulterebbe inoperante per la terza volta.

Durante l'esecuzione di un'opera pubblica, che può avere il termine di 12 mesi come di 24 mesi, vengono sostituiti almeno un migliaio di operai. Ora, noi sappiamo che gli operai, quando la ditta (e qualche volta succede) non dà quello che loro compete, comprese le maggiorazioni della contingenza che vengono attuate bimestralmente da una speciale commissione costituita dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, hanno la possibilità di ricorrere all'Ufficio del lavoro.

D'altro canto, la revisione dei prezzi non si attua durante la esecuzione dei lavori, ma dopo che il lavoro è stato completato e oserai dire dopo che il lavoro è stato collaudato. C'è una norma che prescrive che non si procede al collaudo dei lavori e al pagamento dell'ultima rata di saldo se gli istituti previdenziali — l'I.N.A.D.E.L., l'I.N.A.I.L., l'E.M.P.A.S. e l'I.N.A.M. — non trasmettono all'ufficio competente la dichiarazione che sono stati

assolti tutti gli oneri e gli obblighi. Quindi da questo punto di vista dobbiamo ammettere che i lavoratori sono salvaguardati. Non possiamo pretendere che le imprese, nel caso di una maggiorazione, quando il lavoro è già finito, cioè dopo un anno o sei mesi o otto mesi, debbano andare a cercare gli operai che risultano dai loro registri perchè dichiarino che hanno avuto le competenze loro spettanti. E se il lavoratore — che ormai non lavora più con l'impresa — non vuole firmare quella dichiarazione, in che modo il datore di lavoro può imporgli l'obbligo di rilasciare la dichiarazione?

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 Ovazza ed altri dice: « Alle revisioni non si dà corso se l'appaltatore abbia violato le leggi o i regolamenti a tutela della pubblica incolumità ». Evidentemente anche questo emendamento è inammissibile perchè l'appaltatore che ha violato leggi o regolamenti a tutela della pubblica incolumità incorre nel codice penale e nel codice civile. Quindi, non lo si può fare incorrere in una terza pena. C'è il codice penale che stabilisce la pena per colui il quale non adoperi tutti quegli accorgimenti tecnici che salvaguardano la pubblica incolumità; c'è il codice civile che stabilisce la misura del risarcimento dei danni in caso di violazione delle leggi sulla pubblica incolumità. Sarebbe una terza pena; e chi è punito una volta mi pare che non possa essere punito una seconda volta per lo stesso reato.

LO GIUDICE, *Assessore alle finanze ed al demanio*. Come se la revisione fosse un premio dato ad altri.

MONTALTO, *relatore*. Non è un premio, è un diritto; anzi si lascia il dieci per cento.

MAJORANA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *Presidente della Commissione*. Mi permetto rivolgere viva preghiera all'Assemblea perchè finalmente possa essere resa operante la legge per la revisione dei prezzi contrattuali, approvando gli emendamenti proposti dalla Commissione, che pe-

raltro sono stati concordati in modo da soddisfare le varie esigenze.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Vorrei illustrare il mio emendamento. Le osservazioni fatte dall'onorevole Montalto indubbiamente non corrispondono alla realtà per molteplici motivi; a parte il fatto che è assurdo dire che nel corso di un lavoro si alternano circa mille operai. Ciò mi sembra fuori dell'ordinario, tranne che non si tratti di una costruzione veramente eccezionale come quella della diga dell'Ancipa; ma in lavori che normalmente vengono eseguiti nell'ambito dei finanziamenti regionali non credo che ci sia tale notevole alternarsi di personale.

L'obiezione dell'onorevole Montalto, in base alla quale la legge diventerebbe inoperante qualora si votasse questo emendamento, non è valida perchè anzitutto lo emendamento è previsto per le maggiorazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Bosco, gli emendamenti presentati in quella seduta, essendo stati respinti dalla Commissione, devono intendersi superati, a meno che non siano ripresentati con riferimento al nuovo testo della Commissione.

BOSCO. Lo ripresento. C'è soltanto una variazione formale, perchè mentre l'emendamento presentato nella seduta del 14 giugno scorso era aggiuntivo all'articolo 4 riportato nell'articolo 1, ora invece è aggiuntivo al comma a) dell'articolo 3 riportato nell'articolo 1.

Le variazioni delle tariffe sindacali per i lavori che verranno eseguiti nel futuro, verranno determinate nel corso del lavoro stesso e saranno note sin dal momento stesso in cui si effettuerà il pagamento, senza aspettare l'ultimazione dei lavori.

Quindi, il datore di lavoro, per effetto di una variazione di salari, deve pagare questi salari maggiorati rispetto ai salari del momento in cui assumeva i lavoratori nel corso stesso dei lavori. Per potere avere la revisione dei prezzi in quello stesso istante, si deve far rilasciare la ricevuta dal lavoratore. Sa-

rebbe strano che questa ricevuta il datore di lavoro se la facesse rilasciare proprio alla fine o alla ultimazione dei lavori, mentre deve farla rilasciare nel corso dei lavori e al tempo stesso in cui paga i salari.

La previsione di rendere inoperante la legge mi pare, perciò, che non calzi.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Bosco, Lentini, D'Agata, Denaro e Palumbo hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere al comma a) dell'articolo 3 riportato nell'articolo 1 il periodo: « per le revisioni future in caso di maggiore costo l'effettivo pagamento dei salari maggiorati deve risultare da dichiarazioni firmate da tutti i lavoratori che figurano iscritti nel libro matricola. »

Qual è il pensiero della Commissione?

MONTALTO, relatore. Onorevole Presidente, la Commissione a maggioranza è contraria all'emendamento dell'onorevole Bosco ed altri, oltre che per i motivi che ho espressi precedentemente, anche perchè — mi scusi l'onorevole Bosco — è un po' incomprensibile.

Il maggior costo, è chiaro — l'ho scritto nella relazione — dipende da tre elementi: mano d'opera, materiali e trasporto. E può anche darsi, come succede nel caso in specie, che l'impresa abbia diritto alla revisione senza che vi sia stata maggiorazione nella mano d'opera. Se non c'è maggiorazione è inutile pretendere dall'operaio la firma attestante il pagamento del maggior salario.

Quindi, per questi motivi prego, a nome della Commissione, l'onorevole Bosco di ritirare l'emendamento. Come ho detto prima, i diritti dei lavoratori, nel caso di aumento della retribuzione della mano d'opera, sono salvaguardati proprio dall'Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale; questi Enti curano veramente gli interessi dei lavoratori e voi, che non siete del mestiere perchè fortunatamente fate gli uomini politici, non sapete che essi sono veramente al corrente di tutto quello che succede e chiedono alle imprese cifre rilevanti dell'ordine di centinaia di migliaia di lire per le piccole imprese e dell'ordine di milioni per le imprese che vanno per la maggiore.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, Assessore ai lavori pubblici. Onorevole Presidente, devo fare una osservazione in merito a tutto l'articolo. Nel nuovo testo della Commissione è stata omessa la lettera c) con la quale si regola la revisione per i trasporti ferroviari marittimi e stradali. Siccome l'emendamento della Commissione è sostitutivo di tutto l'articolo 1, propongo di aggiungere la lettera c) prevista, appunto, nell'articolo 4 di cui all'articolo 1 del testo originario della Commissione stessa.

Inoltre propongo la seguente modifica di carattere formale:

sostituire alle parole « come segue » le altre « nel modo seguente », alla parola « gravino » l'altra « gravano ».

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Bosco, il Governo condivide le osservazioni che sono state fatte a nome della maggioranza della Commissione dall'onorevole Montalto. Pur apprezzando l'intento che muove i firmatari dell'emendamento, quello cioè di evitare che eventualmente una impresa possa beneficiare di una revisione di prezzi in aumento non avendo pagato i salari in aumento agli operai...

BOSCO. Come avviene nel 90 per cento dei casi.

FASINO, Assessore ai lavori pubblici. A noi pare che in effetti l'emendamento non giovi agli operai nè alla regolarità della applicazione della legge. Infatti, alle osservazioni dell'onorevole Montalto posso aggiungere, prima di tutto, che l'impresa può accorgersi dell'effettivo aumento del costo medio dei salari nell'ambito della provincia e non dell'aumento in loco, perchè un aumento in loco non è necessariamente elemento determinante della revisione dei prezzi se non supera l'aumento medio nell'ambito della provincia; quindi l'impresa non è sempre sollecitata a farsi rilasciare, man mano che paga il salario agli operai, la dichiarazione, perchè non sa se effettivamente si può parlare di revisione di prezzi in merito ai salari stessi. Inoltre, le imprese che assumono appalti di lavoro non sono necessariamente quelle del luogo stesso in cui i lavori si eseguono, per cui al momento della revisione dei prezzi queste imprese sarebbero costrette a recarsi nei vari paesi in cui praticamente hanno eseguito i lavori alla ricerca dei lavoratori che

sono stati alle loro dipendenze; la qualcosa veramente riuscirebbe assai difficoltosa.

Infine, a me pare che gli operai quando vengono pagati firmano il registro paga e quindi è accertato il reale salario che è percepito dai lavoratori alla fine della settimana, o della quindicina o del mese. Pertanto, mi sembra superfluo l'emendamento Bosco, che non vale a garantire i lavoratori ma soltanto ad intralciare l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo Bosco ed altri, che rileggo: « Per le revisioni future in caso di maggiore costo l'effettivo pagamento dei salari maggiorati deve risultare da dichiarazioni firmate da tutti i lavoratori che figurano iscritti nel libro matricola ».

(Non è approvato)

Chiedo al Governo ed alla Commissione se intendono mantenere la lettera c) prevista all'articolo 4 riportato nell'originario testo dell'articolo 1 della Commissione.

MAJORANA, *Presidente della Commissione*. La lettera c) prevista all'articolo 4 contenuto nell'originario testo dell'articolo 1 è stata omessa per errore materiale nel nuovo testo dell'articolo 1. Propongo, pertanto, di aggiungervi le seguenti parole: « c) per i trasporti le variazioni saranno calcolate sul costo medio di ciascuno dei seguenti trasporti: ferroviario, marittimo e stradale ».

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Assessore ai lavori pubblici*. Il Governo aderisce all'emendamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo della Commissione.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1 nel nuovo testo della Commissione con la modifica di cui allo emendamento approvato e con quelle altre di carattere formale proposte dall'Assessore ai lavori pubblici. Lo rileggo:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge regionale 28 di-

cembre 1948, numero 50, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni dei tre elementi costitutivi del costo delle opere, come precisate all'articolo 2, saranno determinate nel modo seguente:

a) per la mano d'opera, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, dei salari di una squadra convenzionale, composta da: un operaio specializzato, un operaio qualificato, tre manovali comuni e un garzone, conteggiando in detto costo anche gli oneri di qualsiasi natura, che, direttamente o indirettamente, gravano sui salari predetti;

b) per i materiali, le variazioni saranno calcolate sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, di ciascuno dei seguenti materiali base: sabbia e ghiaia, pietrame in genere, legname, materiale ferroso, agglomeranti, laterizi, asfalti o bitumi, tubazioni per acquedotti in acciaio, in ghisa o in cemento amianto;

c) per i trasporti, le variazioni saranno calcolate sul costo medio di ciascuno dei seguenti trasporti: ferroviario, marittimo e stradale. »

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

L'art. 20 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, è modificato come segue:

« Ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, disciplinata dalla legge regionale 28 dicembre 1948, n. 50, le variazioni degli elementi costitutivi del costo delle opere, per ciascuna provincia, saranno accertate bimestralmente dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici, per i materiali ed i trasporti, in base agli elenchi delle commissioni provinciali prezzi esistenti presso l'Ufficio del genio civile e, per la mano d'opera, in base ai dati degli Uffici provinciali del lavoro.

Le variazioni di cui sopra saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

L'articolo 21 della medesima legge è abrogato.

A questo articolo la Commissione ha proposto la seguente modifica:

sostituire alle parole: « saranno accertate bimestralmente » *le altre:* « saranno determinate bimestralmente ».

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 2 con la modifica proposta dalla Commissione.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

E' in facoltà dell'Amministrazione, su richiesta dell'impresa o dell'ente concessionario, che abbiano già presentato domanda di revisione dei prezzi in tempo utile ai sensi delle leggi 28 dicembre 1948, n. 50, e 2 agosto 1954 n. 32, di procedervi secondo le disposizioni della presente legge, anche se i lavori siano stati aggiudicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comunico che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Nicastro, Ovazza, Cortese, Montalbano e Varvaro:

aggiungere il seguente comma: « E' altresì in facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione applicando il procedimento analitico di revisione basato sulle analisi istituite per il progetto originario. »;

— dalla Commissione:

scopprimere le parole: « anche se i lavori siano stati aggiudicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. »

Qual è il pensiero del Governo ?

FASINO, *Assessore ai lavori pubblici.* Signor Presidente, l'emendamento presentato dall'onorevole Nicastro, mi sembra che non sia ammissibile perchè in contrasto con lo spirito e la lettera dell'articolo 1 da noi poc'anzi votato. In sostanza, il criterio scelto a suo tempo dall'Assemblea è stato convalidato da noi con il riportare l'articolo 1 della legge 1948. Adesso verremmo ad introdurre un criterio del tutto diverso da quello che abbiamo finora adottato. Non mi pare che si possa

lasciare all'arbitrio dell'Amministrazione di scegliere il sistema attraverso il quale operare la revisione dei prezzi. L'Assessorato quale criterio deve adottare, quello più favorevole alla ditta o quello più favorevole alla Amministrazione?

Inoltre, devo dire che il concetto del procedimento analitico figura nella legge originaria dello Stato, la quale in Sicilia non ha applicazione, poichè in materia è vigente la nostra legge.

Vorrei pregare l'onorevole Nicastro di ritirare il suo emendamento. Se è vero che ci si avvia ad un equilibrio di mercato ed alla stabilizzazione dei prezzi, per cui si possa ravvivare la opportunità di scegliere il procedimento analitico di cui egli parla, anzichè il procedimento che è stato fino ad ora seguito dal Governo della Regione siciliana in applicazione della legge che questa Assemblea ha votato, questo problema potrà essere discusso a tempo e a luogo opportuno; ed in merito il Governo non ha alcuna particolare prevenzione.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Debbo subito chiarire che il procedimento parametrico previsto da questa legge, fu introdotto dallo Stato in un momento eccezionale, cioè in un momento in cui, per l'elevato numero degli appalti e per le continue variazioni di mercato, si rendeva necessario un sistema più celere per procedere alla revisione dei prezzi. Però lo Stato, pur avendolo introdotto, a distanza di poco più di un anno, e cioè nel dicembre 1947, lo ha subito abolito sostituendolo con quello analitico. Il mio emendamento tende ad estendere alla Regione quanto da tempo è stato riprodotto dallo Stato.

Ritengo che si farebbe bene ad abbandonare completamente il procedimento parametrico ricorrendo a quello analitico; il che non solo servirebbe a garantire un più esatto computo della revisione, ma servirebbe a normalizzare gli stessi ribassi d'asta negli appalti perchè costringerebbe l'amministrazione appaltante ad istituire apposita analisi base per i singoli progetti, evitando gli elevati ribassi d'asta che sovente sono la conseguen-

za di prezzi unitari stabiliti in modo empirico nei vari elenchi delle amministrazioni appaltanti e senza che gli stessi siano stati determinati analiticamente.

Comunque, per non ostacolare l'approvazione della legge, non sono contrario a ritirare l'emendamento esprimendo nel contempo un invito al Governo sulla necessità di un riesame della questione che preluda alla presentazione di un nuovo disegno di legge, con il quale fissando un opportuno termine, si ripristini la procedura analitica per la revisione dei prezzi, senza dubbio più esatta e più equa nella tutela degli interessi delle parti contraenti.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dello emendamento Nicastro ed altri. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo proposto dalla Commissione, che rileggo:

sopprimere le parole: « anche se i lavori siano stati aggiudicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 3 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Art. 4.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo coordinato delle norme sulla revisione dei prezzi contrattuali.

(E' approvato)

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

MAZZOLA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Alessi - Battaglia - Bianco - Bonfiglio - Bosco - Buttafuoco - Carnazza - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Fasino - Franchina - Germanà - Giummarra - Grammatico - Jacono - Impalà Minerva - La Terza - Lentini - Lo Magro - Macaluso - Majorana - Marraro - Martinez - Mazza - Mazzola - Messina - Montalbano - Montalto - Napoli - Nicastro - Nigro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Sammarco - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	62
Maggioranza	32
Voti favorevoli	46
Voti contrari	16

(L'Assemblea approva)

Seguito della discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264 con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati ».

Ricordo che nella seduta del 22 giugno 1956, prima che abbia avuto inizio la discussione generale, su richiesta dell'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale, onorevole Napoli, il quale preannunciava la presentazione di emendamenti che avrebbero modificato il testo del disegno di legge ed ampliata la materia, si è stabilito di rinviare il disegno di legge alla Commissione per l'esame di tali emendamenti. Comunico, quindi, che il Governo ha presentato un testo sostitutivo dell'intero progetto di legge, che è stato esaminato dalla Commissione, la quale ha elaborato un nuovo testo, su cui avrà luogo la discussione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NAPOLI, Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che si presenta al vostro esame nel testo elaborato dalla Commissione viene, come ha ricordato l'onorevole Presidente, a seguito di una serie di emendamenti presentati dal Governo ad un testo di iniziativa parlamentare. La elaborazione della Commissione (e così entriamo nella puntualizzazione dei pochissimi punti di dissenso che ci sono fra il testo del Governo e il testo della Commissione) fa riferimento ad una sistematica che era preveduta nel disegno di legge di iniziativa parlamentare. In questo che voi esaminate, c'è una prima parte che riguarda i rapporti della Regione con lo Stato ed è stata aggiunta per regolare una quantità di rapporti e una quantità di discipline in materia di lavoro che per non essere stati chiara-

te individuati nel decreto del Presidente della Repubblica per il passaggio dei poteri, non hanno avuto una esecuzione razionale ed hanno dato luogo, nella estrinsecazione della vita quotidiana di sorveglianze e di direttive, a degli inconvenienti piuttosto spiacevoli che hanno peraltro avuto inizio dal momento in cui, insediatosi il nuovo Assessore, ha creduto opportuno mandare una circolare ai signori collocatori, che, col saluto, ricordava il dovere di rispettare sempre la legge. Su questa prima parte, che come ho detto, è di politica-regionale, non ci sono né emendamenti, né questioni, né rilievi da parte della Commissione.

I rilievi sostanziali riguardano due punti. Il disegno di legge di iniziativa parlamentare prevedeva che fosse resa obbligatoria in ogni Comune la costituzione della Commissione che per la legge nazionale numero 264 del 1949 è facoltativa e di nomina del Ministro. La Commissione che ha esaminato quel primo testo di iniziativa parlamentare ha ritenuto che questa esigenza fosse non solo di competenza specifica della Regione, date le particolari condizioni di disoccupazione e inoccupazione della nostra Regione, ma che, per moralizzare il servizio ed il costume, fosse opportuno che queste commissioni fossero nominate ovunque. La seconda esigenza prospettata da quel progetto di legge, ed anche dalla Commissione che lo ha esaminato — e che evidentemente per dimenticanza non ha invitato alla elaborazione l'Assessore al lavoro — era anche una rappresentanza proporzionale dei lavoratori disoccupati nelle Commissioni.

Su questo punto la Commissione quando in un secondo tempo ha esaminato gli emendamenti presentati dal Governo, ha essa stessa unanimemente ritenuto non conforme alle esigenze di un servizio pubblico questa elezione dei rappresentanti a far parte di una Commissione ed ha delegato all'Assessore la potestà di scegliere fra terne i rappresentanti dei lavoratori che devono far parte della Commissione. Tuttavia ha insistito sul primo punto e cioè sulla esigenza che le commissioni fossero rese obbligatorie in ogni comune e che in ogni comune funzionasse questa commissione peraltro prevista dalla legge nazionale e non attuata. La Commissione legislativa è stata unanime anche in questo.

Se gli onorevoli colleghi hanno il testo sot-

to gli occhi devo aggiungere che ci sono anche delle sfumature che fanno differenziare i due testi (e prego l'onorevole Macaluso di seguirmi) che sarebbe bene chiarire. Nell'articolo 3, mentre il testo del Governo diceva che dette liste sono ostensibili « a tutti i richiedenti », il testo della Commissione dice « a tutti i cittadini ». A proposito di questo rilievo — poichè noi non trattiamo la legge in modo da non intenderci ma per averne cognita causa — si deve bene intendere che mi riferisco non già alla opportunità che queste liste dei lavoratori siano appese ben visibili a tutti i cittadini, perchè su questo io e il Governo siamo perfettamente d'accordo, ma alla possibilità di rimedio, allorché non fossero appese, dati i rapporti che ci sono per ora in questo settore tra il Governo centrale e la Regione come peraltro i componenti la Commissione hanno appreso dai particolari per quello che ho già riferito.

MACALUSO. Che cosa proponi? Non ho capito la conclusione.

NAPOLI. *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale.* Ho segnalato la diversità e prego di riflettere. Non ho emendamenti da proporre. Prego di riflettere non già alla disposizione come tale che io approvo, ma alla eventuale disobbedienza a questa disposizione ed alla possibilità del rimedio. Questo è il problema che pongo.

All'articolo 5 si richiama l'articolo 6 del testo del Governo e si dice: « è devoluta all'Assessore al lavoro ». L'articolo 6 dice: « promossa dall'Assessore al lavoro ». Questo è un argomento su cui bisognerebbe che anche il signor Presidente dell'Assemblea ci dicesse il suo parere giuridico, perchè la legge nazionale dice che la nomina di queste commissioni è promossa dal Prefetto come iniziatore; e nel testo del Governo c'è che è promossa dall'Assessore. Con la interpretazione della legge nazionale nemmeno il Ministro potrebbe promuovere tali nomine ove non si facesse parte diligente il Prefetto. Ora la dizione « è promossa » è saggiamente trasformata in « è devoluta »? Perchè anche nella legge nazionale si dice che è promossa dal Prefetto. Quando si dice che è devoluta si dice che è nominata, non già che è promossa e nominata. Non vorrei quindi che questo mutare di verbi da « promossa » a « devoluta » portasse

la conseguenza che la commissione non si possa nominare dall'Assessore quando il Prefetto non lo richieda.

Devo ricordare che c'è qui un errore dovuto a dimenticanza: nel testo del Governo c'è l'ultimo rigo dell'articolo 7 che riguarda l'ultimo comma dell'articolo 26 e nel testo della Commissione non è stato riproposto. Ricordo con certezza che questo argomento non ha dato luogo a contestazioni e la omissione mi pare dovuta a dimenticanza materiale di colui che ha redatto questo testo, sarà anche un errore di dattilografia; se ricordassi male vorrei sottoporre all'Assemblea le ragioni che consigliano questo ultimo comma che dice: « L'ultimo comma del ricordato articolo 26 non si applica nella Regione siciliana ». Ricordo che non ci sono state opposizioni perchè nella relazione agli emendamenti presentati in un primo tempo, avevo scritto che i poteri di decisione dati alla Commissione dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 264, messi in raffronto col potere consultivo dato alla stessa per le sue funzioni non potevano spiegarsi che con la previsione che le commissioni non sarebbero state mai nominate: ma quando si ha la certezza che saranno nominate, la norma dell'ultimo comma dell'articolo 26, non può avere vigore nella Regione siciliana. Onde io prego i colleghi, senza che si faccia un emendamento perchè è una dimenticanza, che alla fine dell'articolo 7 del testo della Commissione si inserisca l'ultimo comma dell'articolo 7 del testo del Governo.

Devo dire sul titolo, signor Presidente, che poichè questo progetto di legge è riuscito di natura un po' complessa, perchè la prima parte è di natura politica e la seconda parte di natura funzionale, quel « con provvedimenti » dovrebbe diventare « e provvedimenti »: esso, infatti, contiene per una parte delle modifiche e per l'altra provvedimenti veri e propri. Se noi dovessi a qualche collega della nostra Assemblea spiegare il significato di quella che a primo esame sembra una terminologia non perfettamente ortodossa di linguaggio legislativo — mi riferisco al primo periodo dell'articolo 1 in cui si parla di « obbedienza » allo Statuto della Regione — mi permetterei di dire che anche noi facciamo questo mestiere e siamo abituati a leggere queste cose e sappiamo che queste parole non

esistono nella legislazione dello Stato; ma siamo noi che richiamiamo i poteri dello Stato alla « obbedienza » allo Statuto della Regione che è legge costituzionale dello Stato. Questo, al mio compagno Vigorelli, ho detto in parecchie occasioni; sarebbe, però, bene che glielo dicesse l'Assemblea con una disposizione di legge.

MACALUSO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Assessore e chiarire anche i motivi per cui alcuni punti della prima proposta di legge sono stati modificati. Gran parte degli emendamenti presentati dall'onorevole Napoli a nome del Governo sono stati accolti all'unanimità dalla Commissione legislativa, perché con questi emendamenti la legge dà sostanza alle norme di attuazione non applicate nella nostra Regione. Credo che sia la prima volta che nella legislazione regionale si introduca questo metodo di imporre con legge il rispetto delle norme di attuazione, che i Ministri disconoscono regolarmente. Quindi, questa parte degli emendamenti presentati dall'onorevole Napoli ha avuto la più calorosa accoglienza in Commissione.

Per quanto attiene alle obiezioni sollevate dall'onorevole Napoli circa l'articolo 3 e, cioè, la ostensibilità delle liste e nell'ufficio di collocamento e nell'albo pretorio del comune, ritengo, che esse siano risolte considerando che l'Assessore può chiedere la rimozione del collocatore che si rifiuta di applicare la legge. Quindi non avrei questa preoccupazione.

Per quanto riguarda l'innovazione (che poi non è una innovazione che modifica sostanzialmente la legge nazionale) della obbligatorietà della commissione, io vorrei qui richiamare alla vostra attenzione il fatto che il nostro Statuto a questo punto ci dà facoltà di modificare la legge nazionale qualora ci siano delle ragioni particolari nella nostra Regione. Ora le ragioni particolari ci sono, in quanto nella nostra Regione tutti i comuni hanno un numero elevato di disoccupati e quindi in tutti i comuni si pone il problema

della commissione. E del resto l'esperienza a questo proposito deve esserci maestra.

Finora col sistema indicato dalla legge nazionale in nessun comune della Sicilia, dico in nessun comune della Sicilia, è stata costituita la commissione comunale del collocamento. Quindi l'obbligatorietà posta in evidenza da questa legge ci proviene da due esigenze: la prima, dalla particolarità delle condizioni della disoccupazione in Sicilia; la seconda, dal fatto che in pratica la legge non ha funzionato.

Per quanto riguarda la questione della costituzione delle commissioni e della elettività delle commissioni, dobbiamo dire agli onorevoli colleghi che noi non abbiamo rinunciato al principio della elettività accedendo ad un principio diverso. Noi eravamo e restiamo per il principio della elettività, che è il principio più giusto, più democratico. Abbiamo modificato l'elettività in nomina perché da parte di costituzionalisti è stata sollevata la possibilità di vizio di costituzionalità della legge. Ed a questo proposito costituzionalisti interpellati ci avevano, appunto, detto che era possibile, anzi secondo costoro era certo il vizio di costituzionalità della legge, qualora si modificasse il criterio di nomina della commissione. Questo, e solo questo è stato il motivo che ci ha indotti ad accogliere la proposta venutaci dall'Assessore circa i criteri di nomina della commissione perché, per quanto si attiene ai principi, io dovrei restare fermo in quello della elettività, che è il più giusto, il più democratico.

La settima Commissione ha modificato il testo del Governo per assicurare la presenza di tutte le organizzazioni sindacali, senza alcuna discriminazione, nelle commissioni di controllo, tenendo conto, come dice l'articolo 6, del rispetto dell'adeguata rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali presenti nel comune in cui la stessa commissione dovrà operare.

Presidenza del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

MACALUSO, *relatore*. Quindi, poiché la Commissione ha approvato ad unanimità il testo che è al nostro esame e poiché non ci sono stati dissensi sostanziali con l'Assessore al lavoro, vorrei raccomandare agli onorevoli colleghi una rapida approvazione della pro-

posta di legge che potrà mettere ordine in un settore tanto delicato nella vita della Regione.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Vorrei pregare il collega Macaluso di chiarire le altre due osservazioni da me fatte, cioè la sostituzione della parola « promossa » con l'altra « devoluta » di cui all'articolo 5 del testo della Commissione, e l'omissione dell'ultimo comma dell'articolo 7 del testo del Governo.

MACALUSO, *relatore*. Bene ha fatto la Commissione ad adottare il termine « devoluta » perchè in questo atto l'Assessore assomma due poteri: quello del prefetto e l'altro del ministro, in virtù dell'articolo 20 dello Statuto. Mentre prima il prefetto promuoveva ed il ministro nominava, oggi l'Assessore, con questa legge, assomma le due cose.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. E' assorbito il « promossa » dal « devoluta », o dobbiamo dire: « promossa e devoluta » ?

MACALUSO, *relatore*. Dal momento che abbiamo deciso l'obbligatorietà della nomina della commissione, a me pare che anche il solo « devoluta » possa bastare.

DENARO, *Presidente della Commissione*. La parola « devoluta » comprende anche la parola « promossa ». Sull'ultimo comma dell'articolo 17 siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli nel nuovo testo elaborato dalla Commissione.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Signorino, Coniglio, La Terza, Giummarra e Majorana hanno presentato il seguente emendamento: *sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6*.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Propongo di modificare così il titolo: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il titolo nel testo proposto dall'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

In obbedienza al disposto dell'articolo 20 dello Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1946, numero 445, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 2, nonchè dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, numero 1138, nel territorio della Regione siciliana le funzioni esecutive ed amministrative sono esercitate dall'Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche per le materie previste dalla legge 29 aprile 1949, numero 264, la cui applicazione nel territorio della Regione avviene secondo le norme e le direttive disposte dall'Assessore predetto.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Il Presidente onorevole La Loggia prima di essere sostituito dalla signoria vostra, mi aveva fatto rilevare che aveva qualche perplessità sulla parola « anche ». Se fosse stato presente avrei dissipato questa sua perplessità, ma poichè egli ha dovuto allontanarsi dal banco della Presidenza, propongo di accantonare la discussione dell'articolo 1 e rinviarla alla seduta successiva, proseguendo nell'esame degli articoli.

DENARO, *Presidente della Commissione*.

III LEGISLATURA

CXVII SEDUTA

4 OTTOBRE 1956

Si potrebbe parlarne in sede di eventuale coordinamento.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Io sono per il mantenimento della parola « anche », ma vorrei che si accantonasse la discussione per attendere il Presidente La Loggia il quale ha mandato a dire a mezzo dell'onorevole Lo Giudice che desiderava parteciparvi. L'Assemblea, comunque, è libera di decidere.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la richiesta dell'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale è accolta. Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Lo stesso Assessore, anche in esecuzione del Decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951 n. 25, emette tutti i provvedimenti connessi ai pareri espressi dalla Commissione regionale per l'avviamento al lavoro istituita col citato decreto del Presidente della Regione, in ordine alla organizzazione e alla disciplina del collocamento della mano d'opera, ed ai criteri di valutazione circa la procedura nello avviamento al lavoro, nonché in ordine ai ricorsi avverso le decisioni degli uffici provinciali del lavoro in materia di collocamento ed a quelli proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per il collocamento.

DENARO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENARO, *Presidente della Commissione*. Propongo la soppressione della parola « anche ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Devo innanzi tutto precisare che la parola « anche » dell'articolo 2 non ha niente a che vedere con quella dell'articolo 1. Qui ha la funzione di precisare che oltre a tutti i doveri che provengono dallo Statuto, legge costituzionale dello Stato, per noi ci

sono altri doveri provenienti dallo Statuto della Regione. Sono, pertanto, contrario alla proposta.

PRESIDENTE. La Commissione insiste?

DENARO, *Presidente della Commissione*. La ritiro.

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti l'articolo 2.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Le liste di collocamento, previste dall'articolo 10 della ricordata legge 264 del 1949, nel territorio della Regione, debbono essere depositate nella segreteria del Comune e nei locali dell'Ufficio collocamento aggiornate ogni due mesi, e debbono contenere la indicazione della anzianità di disoccupazione.

Dette liste sono ostensibili a tutti i cittadini nei quindici giorni successivi allo avviso affisso, entro la prima decade di ogni bimestre, a cura del collocatore nei locali dell'Ufficio di collocamento ed, a cura del Sindaco, nell'Albo pretorio del Comune.

Le modalità di raggruppamento dei lavoratori, che, per la loro generica capacità di lavoro non siano classificabili in un determinato settore od in una specifica categoria, sono determinate, con decreto dello Assessore regionale al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

CUZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI. Signor Presidente, nel rileggere attentamente il secondo comma dell'articolo 3 ho notato una cosa che mi pare non sia né utile né rispettosa, anche sotto l'aspetto psicologico dell'individualità dei cittadini ed è precisamente l'affissione nell'albo pretorio a cura del Sindaco, della lista dei disoccupati.

E' evidente che l'essere disoccupato non è una infamia, è piuttosto una situazione di disagio; ma è anche evidente che non è una cosa gradevole per molte categorie, soprattutto per le categorie degli impiegati di concetto e d'ordine, vedere i propri nomi affissi all'albo e rendere nota questa situazione.

COLAJANNI. Vuole una disoccupazione clandestina ?

D'AGATA. Non ce ne devono essere disoccupati !

CUZARI. D'altra parte, onorevoli colleghi, questa formulazione mi pare che voglia dare un triplice ordine di garanzie, un po' come il fucile da caccia a triplice chiusura. Prima di tutto si vuol fare la commissione, e la commissione è utile e necessaria; poi, questi elenchi formati dalla commissione, i quali, essendo già vagliati dai rappresentanti dei lavoratori, sono ostensibili agli interessati nei locali dell'ufficio di collocamento. Fin qui siamo di accordo. Ma questa forma di pubblicità data addirittura attraverso l'affissione nell'albo pretorio del comune mi pare che veramente non abbia significato, nè sia accettabile per una sana considerazione di ordine psicologico.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Vorrei, prima di tutto, dire, signori colleghi, che questa osservazione, diciamo così, di stile, forse non è ultronea, perchè non c'è dubbio che la casa del collocamento è l'ufficio di collocamento ed il lavoratore deve trovare la sua protezione nell'ufficio di collocamento, che è un pubblico ufficio. Adesso qui dobbiamo domandarci: aggiungiamo qualche cosa nell'interesse del lavoratore disoccupato se pubblichiamo l'elenco anche nell'albo pretorio o aggiungiamo solo il soddisfacimento della curiosità dei terzi che non sono interessati? Se riteniamo di aggiungere qualche cosa a protezione per il lavoratore disoccupato, allora è bene che l'articolo 3 resti così com'è; ma se è nell'ufficio di collocamento che il lavoratore deve avere

notizie se è iscritto e a quale posto è iscritto, allora forse ha ragione l'onorevole Cuzari...

D'AGATA. Nell'albo pretorio è ostensibile effettivamente.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Ma è ostensibile anche a coloro che non sono interessati e ci sono i pettugoli! Ad ogni modo sentiamo le altre opinioni.

MACALUSO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO, *relatore*. La ragione per cui si introduce questo criterio, c'è, e non riguarda lo stile. La ragione è questa: si riteneva e si ritiene, giustamente, che, data l'angustia dei locali degli uffici di collocamento e quindi la possibilità di rezza e di folla ed anche per i limiti di tempo cui deve attenersi il collocatore, fosse opportuno dare la possibilità di avere un altro locale a disposizione; e il più idoneo è proprio quello dell'albo pretorio del comune.

Questa è la ragione; quindi, io non vedo i motivi etici sollevati dall'onorevole Cuzari, perchè quando il lavoratore è disoccupato cerca di farlo sapere al maggior numero possibile di cittadini per potere trovare lavoro e solidarietà.

FRANCHINA. E' l'unica maniera perchè l'interessato possa controllare.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Cuzari, Signorino, Occhipinti Vincenzo, Adamo e Pettini hanno presentato il seguente emendamento: *sopprimere le parole*: « ed a cura del Sindaco nell'albo pretorio del comune ».

Qual'è il pensiero del Governo?

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Signori colleghi, io vorrei che in una legge di questa natura non ci dividessimo per un particolare di poco rilievo. E' esatto quello che ha detto l'onorevole Cuzari di una eventuale mortificazione di natura spagnolesca, che purtroppo da noi c'è; ma è anche esatto quello che ha detto l'onorevole

Macaluso, cioè che colui il quale è disoccupato ed ha fame desidera farlo sapere a tutti per avere aiuto. Io credo che sia difficile trovare il punto d'incontro; però si potrebbe venire incontro, se l'onorevole Cuzari è disposto a ritirare l'emendamento, con una circolare che l'Assessore al lavoro potrebbe fare ai signori sindaci, pregandoli di non mettere questo elenco tra un avviso di matrimonio ed un altro, ma in un angolo dell'albo pretorio, in modo che sia più appartato.

PRESIDENTE. Onorevole Cuzari, ella insiste nel suo emendamento?

CUZARI. Se il Governo non lo accetta io lo ritiro.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Il Governo non lo accetta.

CUZARI. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 3.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

La eventuale necessità di organizzare per determinate categorie di lavoratori il servizio di collocamento con carattere inter-provinciale o regionale e le altre incombenze previste dall'art. 23 della stessa legge 264 del 1949 sono valutate nel territorio della Regione dal Presidente della Regione che vi provvede con suo decreto su proposta dell'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale istituita con D. L. del Presidente della Regione 25 aprile 1951, numero 25.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

Nel territorio della Regione siciliana la nomina delle Commissioni provinciali pre-

viste dall'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è devoluta all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, il quale vi provvede con suo decreto.

E' devoluta allo stesso Assessore la nomina dei coadiutori previsti nell'ultimo comma dell'art. 26 della stessa legge, aggiunto con la legge 21 agosto 1949, n. 586.

I coadiutori sono scelti tra i lavoratori del Comune su proposta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e sentita la Commissione comunale competente.

Le eventuali remunerazioni al coadiutore sono fissate nel decreto di nomina e sono a carico del Comune ed è fatto obbligo al Comune interessato di imputare la relativa spesa tra le ordinarie obbligatorie del proprio bilancio.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

La nomina della Commissione per il collocamento prevista dal primo comma dell'articolo 26 della legge 264 del 1949 è promossa nel territorio della Regione dall'Assessore Regionale al lavoro, previdenza ed assistenza sociale che vi provvede con suo decreto.

La Commissione è nominata in ogni Comune ed è composta dal dirigente dell'Ufficio di collocamento o da un suo incaricato in qualità di Presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro scelti dall'Assessore su terne segnalate dalle singole organizzazioni sindacali che operano nel Comune, le quali devono provvedervi non oltre venti giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Assessore vi provvede direttamente.

L'Assessore procede alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori con rispetto della adeguata rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali che operano nel Comune.

Ricordo che a questo articolo gli onorevoli Signorino ed altri hanno presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, già annunziato prima di iniziare la discussione degli articoli.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Mi accorgo che sul testo della Commissione non è stata riportata l'ultima parte dell'articolo 6 del testo del Governo dove si dice, che l'Assessore provvede direttamente per il periodo in cui permane la mancata segnalazione. Il motivo per cui il Governo ha usato quella dizione è di far funzionare la commissione anche se non vi sono segnalazioni, ma resta inteso che, appena pervengono le segnalazioni colui che è stato nominato dall'Assessore viene sostituito da colui che è stato segnalato dall'organizzazione sindacale.

PRESIDENTE. L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale propone di aggiungere, alla fine del secondo comma dell'articolo 6, le parole « per il periodo in cui permane la mancata segnalazione ».

DENARO, *Presidente della Commissione*. Non siamo d'accordo.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Credo che sia una dimenticanza materiale.

RECUPERO. Non è una dimenticanza; abbiamo discusso in proposito ed abbiamo stabilito che una volta che le nomine sono fatte dall'Assessore, rimangono.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

DENARO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria all'emendamento per i motivi testè esposti dall'onorevole Recupero.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Signor Presidente, ritiro lo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in discussione lo emendamento Signorino ed altri, soppressivo dell'ultimo comma.

MACALUSO, *relatore*. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione non può accettare l'emendamento presentato dagli onorevoli Signorino ed altri. Questo punto è stato ampiamente dibattuto in sede di Commissione ed i commissari, insieme all'Assessore, hanno trovato una formulazione per garantire che tutte le organizzazioni sindacali, senza alcuna discriminazione, fossero presenti con l'adeguata rappresentanza, così come dice l'articolo 6.

Ripeto, la questione fu molto dibattuta e discussa quando fu abolito il criterio della elettività. E' chiaro che se si dovesse sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6, riproporremmo la questione della elettività e ripriremmo il dibattito su questa questione. Questo era il compromesso raggiunto nella Commissione col Governo; forse i presentatori dell'emendamento non sapevano di questo compromesso.

PRESIDENTE. Il Governo ?

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Io vorrei ricordare all'onorevole Macaluso che il punto centrale di quello che egli chiama compromesso è nell'aver mutato le parole « su terne segnalate dalle varie organizzazioni » con le altre « su terne segnalate dalle singole organizzazioni ».

MACALUSO, *relatore*. Questa è una parte.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Questa è una parte, ma questa risoluzione non era senza importanza, perchè parlando di « varie » si dice di tutte.

Poi c'è la seconda parte e cioè che l'Assessore procede alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori, col rispetto dell'adeguata rappresentanza di tutte le organizzazioni. Io non vorrei essere manchevole nel ricordo, ma noi non abbiamo parlato di una proporzionale, abbiamo parlato di un rispetto di tutte le rappresentanze. Allora la parola « adeguata » non ci va.

FRANCHINA. Perchè? Deve essere inadeguata?

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Non ho detto che deve essere

inadeguata; però, lasciando la parola « adeguata » se per caso si riscontrerà un millimetro di differenza a danno dell'uno o dell'altro il decreto non passerà ed io o il mio successore non sapremo come fare. Comunque, nella coscienza politica dell'Assessore, che del resto è controllato dall'Assemblea, c'è che la rappresentanza deve essere quanto più adeguata possibile. Ma se parliamo di « adeguata » come termine di rispetto e di riferimento di assoluta precisione, direi che quasi quasi le commissioni non le faremo più. Quindi, vorrei venire ad una proposta transattiva che, fermo restando il principio che devono essere interpellate le singole organizzazioni sindacali, fermo restando che ci deve essere la rappresentanza di tutte le organizzazioni, fermo restando che è dovere dell'Assessore di adeguarsi alla realtà quanto più è possibile, la parola « adeguata » dovrebbe venire soppressa.

ALESSI, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, *Presidente della Regione*. Ho chiesto di parlare soltanto per integrare quanto l'onorevole Napoli ha testè detto. Le conclusioni non variano. E' un'esigenza che tutte le organizzazioni sindacali siano rappresentate. Sentirle soltanto nell'espressione generica delle « varie » implicherebbe un diritto di scelta, anche soppressivo, eventualmente, dei diritti della maggioranza.

La parola « adeguata » sarebbe un termine di sabotaggio all'esecuzione della legge, perchè la Corte dei conti domanderebbe volta per volta la prova di questo adeguamento. Noi non siamo in un regime di riconoscimento dei sindacati onde le forze contenute in ogni singola organizzazione non danno la possibilità del giuridico controllo. Se vogliamo eseguire la legge, la parola rappresentanza implica non già la semplice presenza, ma un adeguamento di carattere discrezionale e politico, onde il decreto si possa eseguire; però si dice « rappresentanza » non « presenza ».

L'aggettivo « adeguata » è una remora all'esecutivo perchè non c'è alcuna documentazione legale che possa rendere l'efficienza autentica di una organizzazione; senza dire che la particolare mobilità delle organizzazioni

nella loro crescita o nelle loro crisi, renderebbe sempre questa condizione non valida agli effetti del giudizio. Quindi, considerate le ragioni giuridiche, considerate le finalità politiche che si ripromette l'emendamento, considerato che la parola « rappresentanza » ha implicita in sè la efficienza della rappresentanza (e questo è stato già detto) di tutti, nessuno escluso, mi pare che togliendo la parola « adeguata » si favorisca l'applicazione della legge.

MACALUSO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO, *relatore*. Devo fare una proposta in rapporto a quello che ha detto l'onorevole Alessi, che si avvicina di più alla mia tesi. Io non ho nulla in contrario ad accettare la proposta dell'onorevole Alessi, di togliere la parola « adeguata », però voglio spiegare perchè abbiamo messo questa parola. Vedo che l'onorevole Napoli soffre di amnesia.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Semmai tu soffri di invenzione.

MACALUSO, *relatore*. La parola « adeguata » fu messa perchè fu fatto il caso di comuni in cui non sono presenti tutte le organizzazioni sindacali: ed allora c'è chi deve avere due posti anzichè uno. Così si venne nella determinazione di adottare il termine « adeguata rappresentanza », appunto per questi casi. Fu, anzi, lo stesso onorevole Napoli a suggerire questa parola.

Comunque, io non insisto ed accolgo la proposta dell'onorevole Alessi di sopprimere la sola parola « adeguata ».

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Io non sono d'accordo nè con l'onorevole Alessi, nè con l'onorevole Macaluso, nè con l'onorevole Napoli. Tutta la vivisezione lessicale che ha voluto fare l'onorevole Napoli, non regge minimamente al caso, perchè il sabotaggio all'esecuzione si sa-

rebbe potuto verificare in un solo caso, nel caso, cioè, in cui si fosse detto che le rappresentanze debbano essere rigidamente proporzionali. Ora il termine « adeguata » — che è una cosa totalmente diversa da quella proporzione che teme l'onorevole Napoli come intralcio nell'esecuzione — introduce un criterio che si riferisce, grosso modo, alla quantità degli organizzati, non un criterio giuridico di una conta assolutamente inattaccabile; e pone la sensibilità dell'onorevole Assessore nella condizione di tenere conto anche di questa norma. Io non penso che la Corte dei conti, per il fatto che la legge usa il termine « adeguata » pretenda il conteggio degli iscritti.

STAGNO D'ALCONTRES, *Assessore delegato al bilancio*. Vuole la documentazione sul modo in cui l'Assessore ha stabilito la proporzione numerica.

FRANCHINA. La proporzione numerica l'ha stabilito sull'assenza totale di qualcuna delle organizzazioni; nel qual caso, attraverso quella che è la commissione che si istituisce, con informazioni che provengono dal luogo, senza opposizione, si può dare per certo il numero stabilito. Quindi, perchè non deve essere « adeguata »? Io ho motivo di ritenere che tutte le volte che si ha timore di inserire nella legge la rappresentanza adeguata, chechè ne pensi il collega Macaluso, si vuole la rappresentanza inadeguata, perchè mi pare che sia esattamente consequenziale. Chi ha timore della adeguatezza, evidentemente vuole le cose inadeguate ed io ritengo che il termine non possa pregiudicare nessuno.

MACALUSO, *relatore*. La politica è l'arte del possibile.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Io mi propongo di portare in questa discussione la necessaria chiarezza, riferendo elementi di fatto che sono stati oggetto della discussione che è sorta in seno alla settima Commissione. Poichè la commissione prevista dalla legge comprende una rappresentanza di lavoratori nel numero di 4, si sono prospettate due ipotesi: che le asso-

ciazioni sindacali operanti in un comune siano due o tre; allora si è detto: in questi casi alla stregua della legge che noi stiamo proponendo che cosa farà l'Assessore? A quale associazione darà il maggior numero di rappresentanti? Ed allora è venuta fuori, però contro il mio parere, questa parola « adeguata » che veramente non è appropriata. Io propongo che si approvi la prima parte dell'articolo e che si rimandi l'approvazione dell'ultimo comma a domani, per trovare un termine che esprima il senso di ciò che ha voluto dire la Commissione.

MACALUSO, *relatore*. Votiamo l'articolo 6.

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione dell'articolo sia stata ampia, per cui si possa procedere alla votazione.

MACALUSO, *relatore*. Ribadisco che accetto la proposta dell'onorevole Alessi di sopprimere la sola parola « adeguata ».

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Allora, anche la parola « rispetto » deve essere soppressa.

MACALUSO, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione ha presentato il seguente emendamento: *sopprimere, nell'ultimo comma, le parole: « rispetto dell'adeguata »*.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Richiamo l'attenzione dei proponenti l'emendamento soppressivo dello ultimo comma, Signorino ed altri, sull'opportunità di ritirarlo.

SIGNORINO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare il mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del Presidente della Regione.

(E' approvato)

MACALUSO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA

CXVII SEDUTA

4 OTTOBRE 1956

MACALUSO, *relatore*. L'onorevole Napoli poc'anzi faceva osservare la necessità di aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole, « per il periodo in cui permane la mancata segnalazione » secondo la formulazione dell'articolo 6 del testo del Governo. Se l'Assessore insiste sono d'accordo.

NAPOLI, *Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale*. Onorevole Macaluso, ho già ritirato questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti l'articolo 6, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato, che rileggo:

Art. 6.

La nomina della Commissione per il collocamento prevista dal primo comma dell'articolo 26 della legge 264 del 1949 è promossa nel territorio della Regione dall'assessore regionale al lavoro, previdenza ed assistenza sociale che vi provvede con suo decreto.

La Commissione è nominata in ogni Comune ed è composta dal dirigente dell'Ufficio di collocamento o da un suo incaricato in qualità di Presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro scelti dall'Assessore su terne segnalate dalle singole organizzazioni sindacali che operano nel Comune, le quali de-

vono provvedervi non oltre venti giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Assessore vi provvede direttamente.

L'Assessore procede alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori con rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali che operano nel Comune.

(E' approvato)

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

Auguri al Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la casa del Presidente, onorevole La Loggia, è stata allietata dalla nascita di un nipotino. Interpretando i sentimenti di affetto di tutti i deputati, formulo i migliori auguri per il neonato e per la famiglia. (*L'Assemblea applaude*)

La seduta è rinviata a domani, venerdì, 5 ottobre, alle ore 10,30, per il seguito dell'ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 21,10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo